

CONTROLLI. GUARDIA DI FINANZA

*I nuovi identikit
degli evasori fiscali
senza frontiere*

Cimmarusti ▶ pagina 4

I pirati delle tasse

STRATEGIA DELLA GUARDIA DI FINANZA

Caccia all'evasore globetrotter

Sotto tiro abuso di Convenzioni, società schermo e residenze all'estero

Le linee d'azione dal 2018

La nuova direttiva del Comando generale diventa operativa dal 1° gennaio

L'identikit

Il profilo delle persone fisiche e giuridiche e le tecniche adottate per occultare capitali

LE CONTROMOSSE

Il manuale della Gdf ricostruisce gli schemi usati per frodare lo Stato e contiene le misure per contrastarli

PAGINA A CURA DI

Ivan Cimmarusti

■ Un ramificato meccanismo di evasione fiscale internazionale, che favorisce la creazione di «provviste di denaro in nero». Un «sistema» che sfrutta le falle di Convenzioni e Trattati per far sparire nel nulla capitali milionari di persone fisiche e giuridiche.

Metodi innovativi

Si tratta di «molteplici e diversificati schemi» ricostruiti nel nuovo «Manuale antifrodi» della Guardia di finanza (Direttiva n. 1 del 2018), che ora dà nuove regole per l'aggressione di quel denaro di cui si perde traccia grazie a un diversificato gioco di società costituite in più Paesi, che sfruttano le normative internazionali per evadere o eludere il Fisco. Si va dal «treaty shopping» al «directive» e «rule»: sono i metodi individuati per sottrarre denaro alle casse dello Stato.

L'abuso delle Convenzioni

In particolare, il «treaty» è il sistema «mediante il quale - si legge nella direttiva - si tende a sfruttare indebitamente un certo regime vantaggioso contenuto in una o più convenzioni con-

tro le doppie imposizioni, soprattutto attraverso l'artificiosa localizzazione di una struttura economica in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione». Il «directive» si «realizza quando un'entità residente in uno Stato non appartenente all'Ue interpone in uno Stato membro (...) un'altra entità, allo scopo di beneficiare, indebitamente, del regime fiscale previsto dalla disciplina dell'Unione Europea». Infine c'è il «rule»: la ricerca «all'interno di una Convenzione internazionale, della disposizione che comporta il minor prelievo fiscale».

La direttiva del Comando generale, in vigore dal 1° gennaio 2018, non si limita a definire i meccanismi più in voga nell'evasione internazionale, ma prova anche a tracciare il profilo dell'evasore, sia esso persona fisica o giuridica. E per ognuno dei due fornisce le linee guida per aggredire, dove è possibile, i beni sottratti a tassazione.

Le persone giuridiche

In primo piano ci sono gli amministratori «schermo». Si tratta di personaggi adeguatamente pagati per far apparire al Fisco italiano che una determinata società è, in realtà, domiciliata in un altro Stato. Un uso di fiduciarie che può essere scoperto attraverso alcuni accorgimenti illustrati dalla direttiva: il luogo di «gestione dei conti correnti» della società, quello effettivo in

cui sono «stipulati i contratti», dove avviene sia «la predisposizione e formazione dei documenti, contabili o d'altra natura», sia gli «investimenti di breve periodo, nonché alle attività di cashpooling», ossia tutte le risorse finanziarie in entrata e uscita. Un accertamento che riguarda anche i singoli componenti dei Cda e le corrispondenze, comprese quelle via internet.

Le persone fisiche

Per le persone fisiche la caccia è sempre quella alle residenze fittizie all'estero. L'analisi riguarderà «la disponibilità di un'abitazione permanente e la presenza della famiglia» e «l'accreditamento dei propri proventi». Nel mirino anche le «spese alberghiere». L'indagine potrà essere svolta utilizzando carta stampata e siti internet. Sotto la lente ci sarà la «frequenza dei figli presso istituti scolastici», il pagamento «di fatture e ricevute di erogazioni», nonché la reale mancanza in Italia di «rapporti economici, politici, sociali, culturali e ricreativi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'ANTICIPAZIONE

I «trucchi» sotto la lente delle Fiamme gialle



Più spazio alla compliance
 ■ Sul Sole 24 Ore del 5 dicembre l'anticipazione della circolare sui controlli 2018 della Guardia di Finanza

FISCO VANTAGGIOSO



Il **treaty shopping** è il sistema mediante il quale si sfrutta illecitamente un regime fiscale vantaggioso contenuto in una o più Convenzioni contro le doppie imposizioni, attraverso l'irregolare localizzazione di una struttura economica in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione,

affinché la struttura diventi funzionale alle agevolazioni previste dal Trattato. A questo sistema sono associati altri meccanismi per favorire forme di evasione fiscale avanzate, nonché il trasferimento di redditi che sfuggono al controllo del Fisco.

INTERPOSIZIONE DI SOCIETÀ



Il **directive shopping** si realizza quando una società residente in uno Stato non appartenente alla Ue fa figurare in uno Stato dell'Unione - con il quale il Paese in cui la società risiede ha stipulato una Convenzione - un ente «schermo», allo scopo di beneficiare indebitamente

del regime fiscale previsto dalla disciplina dell'Unione europea. Il meccanismo di "directive shopping" può essere utilizzato anche per forme di pagamento in ambito europeo che ricadono nelle tecniche di evasione del "treaty shopping".

RISPARMIO CON I TRATTATI



Il **rule shopping** consiste nella ricerca, all'interno di una Trattato internazionale, della disposizione che comporta il minor prelievo fiscale, adeguando ad essa, quanto meno da un punto di vista formale, le operazioni economiche che s'intendono

compiere. Le pratiche maggiormente adottate nel "rule" investono le disposizioni sul regime dei dividendi. Al riguardo il modello Ocse prevede l'assoggettamento a imposizione anche nello Stato della fonte, attraverso una ritenuta che varia dal 5 al 15 per cento.

SOCIETÀ SCHERMO



Nell'accertamento delle persone giuridiche, si avrà cura di ricercare la documentazione per sostenere che la residenza fiscale è in Italia e non all'estero. Occorrerà acquisire notizie sulla residenza degli amministratori, per evitare che ci si trovi davanti a società «schermo». Si dovrà

accertare il luogo in cui sono stipulati i contratti, dove sono formati i documenti contabili e localizzare il luogo dell'effettiva gestione dei conti correnti e delle disponibilità finanziarie della società, con particolare riferimento alla gestione degli accessi di cassa

RESIDENZA ANAGRAFICA



Per le persone fisiche costituisce obiettivo prioritario intercettare casi in cui il trasferimento della residenza anagrafica rappresenti solo un espediente compiuto da soggetti che, di fatto, hanno mantenuto la residenza o il domicilio in Italia. In tale contesto, la cancellazione

dall'anagrafe della popolazione residente e l'iscrizione all'Aire non costituiscono elementi determinanti per escludere il domicilio o la residenza nello Stato, ben potendo questi ultimi essere desunti con ogni mezzo di prova, anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici